

Il Consiglio di Stato

Conferenza dei Governi Cantionali
Speichergasse 6
Postfach
3001 Bern

Anticipata per e-mail:
mail@kdk.ch

Concordato intercantonale in materia di assicurazione obbligatoria contro i terremoti

Signor Presidente,

in riferimento alla vostra gentile richiesta del 26 settembre scorso così come alla documentazione messa a disposizione del gruppo di lavoro coordinato dal segretario generale della Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri, teniamo a ringraziarvi per l'approfondimento sottopostoci e nel contempo formuliamo le seguenti osservazioni sui parametri chiave presentati.

Parametri da 1 a 4

Il Consiglio di Stato del Canton Ticino crede che un'assicurazione specifica sul rischio terremoti non permetta la necessaria flessibilità per far fronte alle difficoltà nella quale una specifica regione o l'intera Confederazione si troverebbe ad affrontare. Qualora si reputasse quindi di prevedere uno specifico fondo questo dovrà poter essere utilizzato senza limitazioni per far fronte a situazioni straordinarie o d'emergenza.

Paradossalmente la copertura proposta non risulta essere una condizione vincolante da parte degli istituti di credito al fine di concedere un finanziamento ai proprietari d'immobili. Essi non devono infatti stipulare alcuna copertura assicurativa del rischio terremoti malgrado il prodotto sia disponibile sul mercato.

Parametro 5

L'assunto per il quale i Cantoni che non sottoscrivono il concordato vengano esclusi sistematicamente da una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione, oltre a non disporre delle necessarie basi legali, risulta iniquo nei confronti di chi ha partecipato a costituire i mezzi finanziari di cui lo Stato dispone.

Parametro 6 e 7

Nessuna osservazione particolare.

In considerazione di quanto espresso nel rapporto sottopostoci in consultazione, richiamiamo la nostra posizione espressa durante la consultazione informale, iniziata dal Dipartimento federale delle finanze nel corso del 2013 (che per praticità le alleghiamo), giungendo alla conclusione – nonostante le varie richieste giunte su questo tema – di riconfermarci in quella posizione.

In attesa di conoscere la presa di posizione degli altri governi cantonali, voglia gradire, signor Presidente, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Cocuri

Allegato:

- citato.

Copia per conoscenza a:

- Consiglio degli Stati, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia, 3003 Berna.

Invio interno a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniestero@ti.ch);
- CGMPP (Alexander.Krethlow@rkmzf.ch);
- Pubblicazione in Internet.

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale delle finanze DFF
Segreteria generale DFF
Servizio giuridico
Bundesgasse 3
3003 Berna

Consultazione informale relativa all' "Assicurazione contro i terremoti: proposte di regolamentazione"

Gentili Signore,
Egregi Signori,

abbiamo ricevuto la lettera del 18 luglio 2013 da parte del Capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) in merito alla summenzionata consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. SUL PRINCIPIO

Il Consiglio di Stato del Canton Ticino non reputa necessaria una copertura obbligatoria contro il rischio terremoti in quanto:

- i proprietari d'immobili possono attualmente assicurarsi, qual'ora lo ritenessero necessario, in maniera privata presso gli enti assicurativi e senza "limitazioni della prestazione" (art. 176 dell'Ordinanza sulla sorveglianza, RS 961.011);
- l'esposizione al rischio sismico per il Canton Ticino per un "evento che ricorre ogni 500 anni sul territorio elvetico" è considerato basso (fonte: Partner Re, pag 2 Dossier relativo alla Consultazione);
- la Confederazione si troverebbe nel ruolo di "assuntore degli oneri" per un massimo di 9,5 miliardi di Fr. per evento, i quali verrebbero finanziati con le imposte federali dirette versate anche dai proprietari d'immobili, i quali pagherebbero una seconda volta per la medesima copertura.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Qualora ai proprietari d'immobili su territorio elvetico fosse imposto un vincolo assicurativo (copertura obbligatoria del rischio incendio) questo dovrà essere fissato in

maniera solidale tramite un premio uniforme per ogni cerchia solidale, proporzionale quindi alla somma assicurata.

Il fondo dovrà potersi assumere gli oneri derivanti non solo da eventuali terremoti, ma da tutti gli eventi catastrofici straordinari non coperti dagli assicuratori così come i costi derivanti da gravi eventi in stato di necessità.

La soluzione assicurativa proposta dovrà poter accumulare una capacità finanziaria massima pari a 20 miliardi di franchi. Un ulteriore finanziamento per un "evento che ricorre ogni 500 anni" non sarebbe giustificabile e tesaurizzerebbe ingenti risorse finanziarie.

Il fondo nazionale contro gli eventi catastrofici straordinari dovrà essere gestito da rappresentanti della Confederazione e degli istituti assicurativi in maniera paritetica. Gli utili derivanti dalla gestione del fondo andranno riversati ai proprietari d'immobili sottoforma di partecipazione alle eccedenze.

I costi amministrativi concordati dovranno essere equivalenti per ogni istituto assicurativo inoltre le spese relative all'organizzazione dei sinistri dovranno essere chiaramente quantificate e gestite a favore di workshop ed esercitazioni comuni tra Assicurazioni, Confederazione (p. es. RSS) ed esperti del caso.

3. RISPOSTE RELATIVE ALLA CONSULTAZIONE

3.1. Basi giuridiche

3.1.1. *Come valutate in generale la necessità e l'utilità di un'assicurazione nazionale obbligatoria con un premio unico?*

Il Cantone Ticino non reputa necessaria un'assicurazione nazionale obbligatoria contro i terremoti.

3.1.2. *Preferite la soluzione intercantonale o quella a livello di Confederazione? Per quali ragioni?*

Qualora fosse imposto l'obbligo d'assicurazione, si propone una soluzione a livello di Confederazione in quanto si parteciperebbe in maniera solidale al rischio e si garantirebbe la trasparenza sia nella valutazione delle somme assicurate (quantificazione dei premi) sia nella gestione del fondo.

3.1.3. *Quali condizioni quadro dovrebbero essere adempiute nella realizzazione della variante che preferite?*

Le seguenti condizioni quadro dovranno essere rispettate:

- a) Gestione del fondo da parte della Confederazione e degli enti assicurativi in maniera paritetica.
- b) Estensione della copertura per eventi catastrofici non coperti dagli assicuratori così come ai costi derivanti da gravi eventi in stato di necessità.
- c) Nessun nuovo istituto assicurativo federale, ma al massimo di un organo di controllo e revisione.
- d) Plafonatura del fondo ad un massimo di 20 miliardi.

3.1.4. *Se preferite la variante intercantonale: il coordinamento tra i Cantoni deve avvenire tramite concordato? Per quali ragioni?*

Variante intercantonale non ritenuta valida.

- 3.1.5. *Come valutate la prevista organizzazione del pool per il coordinamento tra gli assicuratori immobiliari cantonali e gli assicuratori privati di cose?*

Non ritenuta valida perché tale organizzazione è correlata alla variante intercantonale.

- 3.1.6. *In allegato trovate una panoramica delle pertinenti norme cantonali. Sono state riportate correttamente? In caso negativo, quali sono gli atti e le norme procedurali corretti?*

Nessuna norma cantonale in vigore in quanto il Canton Ticino rientra tra i cantoni GUSTAVO (Ginevra, Uri, Svitto, Ticino, Appenzello interno, Vallese, Obvaldo).

3.2. Prodotto assicurativo

- 3.2.1. *Oltre ai fabbricati devono essere assicurate anche le suppellettili domestiche e i beni mobili delle imprese?*

Le suppellettili domestiche assicurabili così come i beni mobili delle imprese potranno essere assicurati privatamente, ma non devono in alcun modo soggiacere all'obbligo d'assicurazione.

- 3.2.2. *La franchigia del 5 per cento della somma assicurata è adeguata?*

Una franchigia del 5 % pare adeguata. Tuttavia qualora i risarcimenti accertati da parte di tutte le imprese di assicurazione autorizzate superino l'importo massimo per evento assicurato (20 miliardi) con conseguente riduzione proporzionale dei risarcimenti spettanti ai singoli aventi diritto, la franchigia dovrà essere ridotta conseguentemente nella stessa proporzione.

- 3.2.3. *Sostenete il progetto di finanziamento con la partecipazione degli assicurati, degli assicuratori e degli enti pubblici (Confederazione)?*

No, in quanto il cittadino si troverebbe a dover finanziare 2 volte l'assicurazione terremoti. Una con il versamento del premio e una con le imposte federali dirette, le quali verrebbero utilizzate per indennizzare sino a 9,5 miliardi per evento.

3.3. Trattamento dei sinistri

- 3.3.1. *Come giudicate la necessità di coordinare il trattamento dei sinistri da parte delle assicurazioni per una rapida ricostruzione e un rilancio dell'economia nazionale dopo un terremoto?*

Necessaria in quanto non si tratta solo di liquidare i sinistrati, ma di ricreare un sistema di servizi pubblici correlati tra loro e con problemi sociali non gestibili singolarmente.

- 3.3.2. *Preferite un'organizzazione duale dei sinistri gestita in base ai processi rispetto a una gestione centralizzata (come in Nuova Zelanda) o a una semplice assicurazione del capitale (come in Giappone)? Per quali motivi?*

In base ai processi, in quanto non si tratta di versare unicamente dei capitali per risarcire i proprietari, ma di creare le condizioni ideali per far ripartire l'economia di una regione supportandoli durante la fase di rilancio.

3.3.3. *Se preferite un'organizzazione duale dei sinistri gestita in base ai processi: nell'epicentro la liquidazione dei sinistri deve essere effettuata con un pool di trattamento dei sinistri gestito centralmente e direttamente, mentre nelle zone esterne all'epicentro deve essere effettuata in base al principio consolidato della lotta contro i danni causati dagli elementi naturali (liquidazione individuale del sinistro da parte delle imprese di assicurazione), per quali ragioni?*

Per le ragioni seguenti:

- a) La gestione dei sinistri avvenuti nelle zone esterne all'epicentro devono avere un iter procedurale molto più snello (bagatella).
- b) Nell'epicentro la collaborazione con istituti di credito, Organi di condotta della catastrofe (gestioni delle priorità d'intervento), mercato dell'edilizia, regolamentazione dei prezzi, prevenzione della speculazione edilizia e vari uffici cantonali (ufficio domande di costruzione,...) deve avere una visione d'insieme per poter intervenire efficacemente.

In attesa di conoscere l'esito della consultazione informale vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Vicepresidente:


M. Bertoli

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, Residenza;
- Sezione del militare e della protezione della popolazione, Residenza;
- Deputazione ticinese alle camere federali.